

Associazione Interculturale APS

Via Mazzini 12/4 - 42020 Quattro Castella (RE)

Tel 340.53.89.865

Sito: www.afrodanzalo.org

e-mail: intercultura.afrodanzalo@gmail.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 10:00, si è riunita in 1° convocazione l'assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica straordinaria dello statuto a causa della rilevata illegittimità dell'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni rilevata dalla Regione Emilia Romagna in occasione della procedura di registrazione a Registro Regionale di Afrodanzalo avvenuta lo scorso luglio 2021;

3) Varie ed eventuali;

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1° convocazione si è riunita con la presenza delle maggioranze necessarie alla presente delibera, dichiara valida la seduta in prima convocazione.

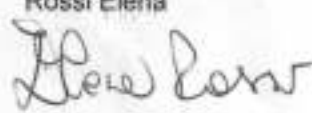
Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'assemblea che lo scorso luglio 2021 il Consiglio Direttivo, nell'ambito dell'iter di iscrizione di Afrodanzalo al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale è emersa la non conformità dello Statuto alla normativa Nazionale vigente per quanto attiene l'esclusione al voto dei minorenni, precisamente: "il diritto di elettorato attivo è riconosciuto solo in capo ai soci maggiorenni anche se esplicitamente è prevista la possibilità di associare soggetti minorenni (facendo controfirmare la domanda di iscrizione dal genitore legale rappresentante), mentre ai minorenni è consentito un eventuale voto consultivo. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e, con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. "Il Presidente comunica inoltre che, ai fini della trasmissione di Afrodanzalo da Registro Regionale al RUNTS, il Consiglio Direttivo si impegnò a suo tempo, con relativa delibera d'urgenza ad apportare e approvare le dovute modifiche statutarie che avrebbero garantito l'esercizio del diritto di voto in capo ai minori, eventualmente iscritti, per il tramite l'esercente la responsabilità. Il Presidente puntualizza altresì che, la procedura ha richiesto, nostro malgrado, molto tempo perché lo statuto di Afrodanzalo è lo statuto condiviso con ARCI, la quale ha dovuto procedere alla valutazione e approvazione delle modifiche richieste dalla Regione. Dopo un breve scambio di opinioni il Consiglio Direttivo decide con voto unanime di approvare le suddette modifiche e dare seguito alla procedura d'iscrizione al RUNTS.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle 10,30.

IL PRESIDENTE

Lo Moussa 

LA SEGRETARIA

Rossi Elena 



(*) Firma su delega della Direzione Provinciale
Gianella Pierleoni

Lorella Bortoni 



STATUTO

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE AFRODANZALO APS

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

L'Associazione Interculturale Afrodanzalo APS", (di seguito denominata Afrodanzalo nel presente testo) associazione di promozione sociale costituito in data .30 Dicembre 2004 con sede legale in Via Mazzini, 12/4- 42020 Quattro Castella (RE), ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. Afrodanzalo è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale

Art. 2

Afrodanzalo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie di Afrodanzalo dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Afrodanzalo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento di Afrodanzalo.

Art.3

Oltre alle attività di interesse generale Afrodanzalo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Afrodanzalo può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

Afrodanzalo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

Afrodanzalo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente

L'Afrodanzalo provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci di Afrodanzalo le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi di Afrodanzalo

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da Afrodanzalo nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva di Afrodanzalo.

- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione di Afrodanzalo previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede di Afrodanzalo, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività di Afrodanzalo e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione di Afrodanzalo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento di Afrodanzalo;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà di Afrodanzalo;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali ad Afrodanzalo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia di Afrodanzalo, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale di Afrodanzalo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà di Afrodanzalo;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Afrodanzalo trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;

- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Sono organi di garanzia:

- il Collegio dei Garanti
- il Collegio dei Sindaci revisori
- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Art. 17

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo di Afrodanzalo a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 35, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale.

Art. 19

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti valgono le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente di Afrodanzalo o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci, in caso non sia stato nominato il collegio dei garanti o non sia stato demandato al collegio dell'associazione di livello superiore così come previsto ai sensi dell'art. 31
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica cinque anni. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a 5. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente; coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo di Afrodanzalo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
-

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Afrodanzalo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione di Afrodanzalo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

ORGANI/O DI GARANZIA

Art. 30

Sono organi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti
- il Collegio dei Sindaci revisori
- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Art. 31

Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Viene nominato obbligatoriamente in caso di un numero di associati pari a 500.

esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni

previste a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in relazione alla natura dell'incarico.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Il Collegio si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza di nomina del collegio dei garanti l'assemblea può demandare al Collegio dei Garanti dell'Associazione ARCI sovraordinata il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Ad esso sono demandate le decisioni di cui all'art. 12 del presente statuto.

Art. 32

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dal Circolo/Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Elegge al suo interno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Relaziona annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, all'Assemblea dei soci.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Diventa organo obbligatorio al raggiungimento di volume di bilancio pari a 100 mila euro.

Nel casi previsti dall'articolo 30 e 31 del CTS il Collegio dei Revisori dei Conti, ricorrendone le condizioni di legge per quanto riguarda le situazioni di incompatibilità e requisiti professionali, assume la funzione di Organo di Controllo o di revisore legale dei conti.

Art. 33

Le cariche di Consigliere, membro del Collegio dei Garanti e membro Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO/ASSOCIAZIONE

Art. 34

La decisione motivata di scioglimento di Afrodanzalo deve essere presa con il voto favorevole del 3/4 dei soci in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento di Afrodanzalo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.



(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pierischi

Lorella Bordini